

# CODICE CIVILE GEN. AUSTRIACO

vigente nelle nuove Province

modificato ed integrato dalle tre NOVELLE PARZIALI,  
emanate mediante le ord. imp., 12 ottobre 1914,  
22 luglio 1915 e 19 marzo 1916

e  
delle disposizioni legislative emanate dopo l'annessione

per cura dello

avv. FILIPPO DEL GIUDICE

giudice con funzioni di Pretore in Gorizia.

---

II EDIZIONE

---

Ediz. Stabilimento Tipografico e Libreria Gio. Paternoli  
GORIZIA 1928 (A. VI).

## PARTE SECONDA del Codice civile

### Del diritto sulle cose.

Delle cose e della divisione legale di esse.

§ 285.

*Idea delle cose in senso legale.*

Tutto ciò che non è persona e serve all'uso dell'uomo, in senso legale chiamasi cosa.

§ 286.

*Divisione delle cose secondo la diversità del soggetto cui appartengono.*

Le cose esistenti nel territorio dello Stato sono o beni dello Stato o beni privati. Questi appartengono a persone singole o morali, a piccole società o a comunità intere.

§ 287.

*Cose che a niuno appartengono.*

Diconsi cose a niuno appartenenti quelle che si possono occupare liberamente da tutti i cittadini.

*Beni pubblici o patrimonio dello Stato.*

Quelle che sono loro concedute soltanto ad uso, come le strade maestre, i fiumi, le riviere, i porti e le spiagge di mare, chiamansi beni universali o pubblici.

E' patrimonio dello Stato tutto ciò che è destinato a somministrare i redditi necessari per sostenere i bisogni, come il diritto di coniar monete, quello delle poste e gli altri diritti di Maestà, che chiamansi anche regali, i beni camerali, le miniere, le saline, i tributi e i dazi.

§ 288.

*Beni comunali: Patrimonio della comunità.*

Nell'istessa maniera si chiamano beni comunali quelli che secondo le costituzioni della provincia servono all'uso di ciascun membro d'una comunità; i beni, i cui redditi sono destinati a sostenere le spese della comunità, costituiscono il patrimonio della comunità medesima.

§ 289.

*Proprietà private del Sovrano.*

Anche il patrimonio che il Sovrano non possiede come Supremo Capo dello Stato si considera come bene privato.

§ 290.

*Regole generali riguardo a queste differenti specie di beni.*

Le regole contenute in questo codice di diritto privato sul modo con cui le cose si possono legittimamente acquistare, conservare e tras-